



CITTÀ DI BATTIPAGLIA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Ordinanza sindacale ex art. 50 del D.lgs. n. 267/2000: Divieto di balneazione nella zona marina individuata con ID IT015065014002 – Lido Spineta

Ord. sindacale n. 60 del 30/04/2026

IL SINDACO

PREMESSO

CHE con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 42 del 19/02/2026, in applicazione delle norme sancite con D.lgs. n. 116/2008 e D.M. 30/03/2010 modificato dal D.M. 19/04/2018, è stata effettuata la classificazione della qualità delle acque di balneazione per l'anno 2026;

CHE tale classificazione è stata elaborata dall'ARPAC sulla base dei dati analitici raccolti durante gli ultimi quattro anni di monitoraggio (stagioni 2022 – 2025), in conformità al D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e al D.M. 30 marzo 2010, come modificato dal D.M. 19 aprile 2018;

CHE, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 116/08, rientra nelle competenze comunali la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;

CHE tra le aree permanentemente vietate alla balneazione individuate nelle foci dei fiumi e dei torrenti, delle aree non risanabili, delle aree portuali e quelle marino-protette, ai sensi del disposto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 27.03.2025 - *Individuazione delle acque di balneazione e dei relativi punti di monitoraggio per la stagione balneare 2025 (Allegato "B")*, ricadono la fascia marino-costiera antistante alla foce del fiume Tusciano e quella antistante la foce dell'idrovora;

CHE la tabella "A", allegata alla deliberazione regionale n. 42 del 19/02/2026, desunta dall'elaborazione statistica dei risultati analitici e delle ispezioni effettuate dai Dipartimenti Provinciali dell'ARPAC sulla base degli esiti analitici dei campionamenti effettuati nelle scorse stagioni balneari e riportante l'elenco delle acque di balneazione afferenti il territorio regionale, evidenzia che una delle zone marine di competenza di questo Comune ricade in divieto di balneazione poiché classificata tra le "acque scarse" e, precisamente, quella identificata da **ID IT01565014002 – Lido Spineta**;

CONSIDERATO

CHE con nota acquisita al prot. 17168 del 04.03.2026, la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD Prevenzione e Igiene Sanitaria ribadiva che *<<ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. b), del D.lgs. n. 116/2008, qualora un'acqua di balneazione sia classificata di qualità "scarsa" per cinque anni consecutivi, viene disposto un divieto permanente di balneazione e l'acqua è esclusa dall'elenco delle acque balneabili>>*, per tali acque dovrà essere adottata **l'ordinanza di divieto di balneazione** all'inizio della stagione balneare 2026;

CHE, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.M. 30 marzo 2010, le acque di balneazione temporaneamente vietate possono essere nuovamente destinate alla balneazione a fronte del primo esito analitico favorevole, a condizione che siano state documentate alla Regione dalle autorità competenti le misure adottate per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento, previa comunicazione da parte dell'ARPAC del risultato analitico favorevole, ai fini dell'emanazione dell'ordinanza sindacale di revoca del divieto;

CHE dai prelievi effettuati dall'Arpac in data 20/04/2026 e pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia campana è emerso il NON superamento dei parametri microbiologici determinanti ai fini della balneabilità nella fascia marino-costiera identificata con ID IT01565014002 – Lido Spineta ed è quindi possibile procedere all'avvio dell'iter di legge per consentire la riammissione della richiamata fascia alla balneabilità;

VISTI:

- Il DPR n. 470/82 e ss. mm. e ii.;

- Il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116;
- La Deliberazione di G.R.C. n. 42 del 19/02/2026;
- L'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

la zona marina ricadente nella giurisdizione del Comune ID IT015065014002 – Lido Spineta con inizio dal Lido Enea e termine presso il Lido in gestione alla Ditta Gastone S.a.s., è dichiarata **NON BALNEABILE**.

Acqua di balneazione	Identificativo area	Coordinate inizio acque di balneazione		Coordinate fine acque di balneazione		Denominazione	Lunghezza acque di balneazione
3288	IT015065014002	40,5742	14,8876	40,5669	14,8932	Lido Spineta	Mt 961

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza Sindacale, a mezzo Posta Elettronica Certificata, ai seguenti gestori delle strutture turistiche e ricettive ricadenti nell'area interessata dalla revoca del divieto di balneazione:

- **SUPRANI Leopoldo** – Legale Rappresentante della società “Enea S.a.s.” - eneasas@pec.positivonet.it;
- **BRUNO Carlo** – Legale Rapp.te della società “Albergo Riviera Spineta S.a.s.” - albergospineta@pec.rivieraspineta.it;
- **MARANO Filomena** – Legale Rapp.te della società “Tenuta Doria S.r.l.” - aziendaagricoladoria@arubapec.it;
- **DE MARTINO Giuseppe** – Legale Rapp.te della società “Baia dei Delfini S.r.l.” - baiaidedelfinisrl@legalmail.it;
- **DI FILIPPO Maria** – Titolare campeggio e posa ombrelloni “Il Cigno” – difilippo-maria@pec.it;
- **CERRONE Anna** – Legale Rapp.te della società “Gastone S.a.s. di Cerrone Anna & C.” - gastonesas@sicurezzapostale.it.

Dispone, inoltre, la pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune e che, a cura del Settore Tecnico, si provveda all'immediata trasmissione della presente all'Area Patrimonio – Ufficio Demanio Marittimo di questo Ente per i provvedimenti consequenziali, alla Regione Campania – D.G. Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, Centro Direzionale Isola C/3 – Napoli – PEC dg04.prevenzione@pec.regione.campania.it; al Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IV - Roma, PEC dgprev@postacert.sanita.it; all'ASL SALERNO – Via Nizza 146 – Salerno, PEC dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it; all'ASL SALERNO, Settore UOPC – Via Fiorignano PEC protocollogenerale@pec.aslsalerno.it; all'ARPAC, Via Lanzalone n. 54 – Salerno, PEC arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it; alla Capitaneria di Porto – Via Manfredi n. 33 – Salerno, PEC cp-salerno@pec.mit.gov.it e, tramite applicativo *Folium*, al Comando di Polizia Locale.

AVVERTE

La presente Ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e sarà resa pubblica a mezzo adeguata cartellonistica in loco, nonché pubblicazione sul sito web del Comune – Sezione Trasparenza/Informazioni ambientali.

VISTO

Il Dirigente ST

ing. Carmine SALERNO

Il Sindaco

dott.sa Cecilia Francese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Battipaglia.